



Audizione Commissione Ambiente del Senato della Repubblica

**Disegno di Legge “Disposizioni per la valorizzazione delle isole
minori marine, lagunari e lacustri”**

NOTA UPI

Roma, 28 maggio 2026

Il Disegno di Legge sulle isole minori marine, lagunari e lacustri rappresenta un passaggio importante all'interno del più ampio percorso di attenzione istituzionale verso i territori caratterizzati da condizioni strutturali di marginalità geografica, economica e sociale. Dopo gli interventi normativi dedicati alle aree interne e ai comuni montani, il legislatore affronta oggi il tema delle isole minori, riconoscendone la specificità territoriale e la necessità di strumenti amministrativi, finanziari e programmatori adeguati.

L'impianto del provvedimento appare condivisibile nella misura in cui mira a superare l'approccio frammentario che ha caratterizzato negli anni le politiche per le isole minori, spesso affidate a misure emergenziali o episodiche, prive di un quadro organico e strutturale. Il disegno di legge individua correttamente alcune criticità storiche che incidono sulla qualità della vita delle comunità residenti: la discontinuità territoriale, la carenza infrastrutturale, la difficoltà di accesso ai servizi essenziali, la fragilità economica e demografica.

Particolarmente rilevante appare il richiamo all'articolo 119 della Costituzione e alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, attraverso cui si riconosce la necessità di interventi specifici da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni finalizzati alla valorizzazione, allo sviluppo socio-economico e alla tutela del territorio delle isole minori.

Positiva è anche l'impostazione dell'articolo 3, che individua obiettivi strategici di sviluppo orientati al miglioramento dei servizi pubblici essenziali, della mobilità, dell'inclusione sociale e degli investimenti territoriali integrati. Si tratta di una visione coerente con la necessità di garantire pari diritti di cittadinanza ai residenti delle isole minori, superando le condizioni di svantaggio derivanti dall'insularità.

Considerate queste premesse risulta del tutto incomprensibile l'assenza di Istituzioni come le Province e delle Città metropolitane che, ai sensi della Legge 56/14 hanno tra le funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali;
- c) edilizia scolastica;
- d) assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni;

Il provvedimento interessa infatti direttamente 15 Province e 5 Città metropolitane, ma tali enti risultano esclusi dai meccanismi di programmazione e coordinamento previsti dal disegno di legge. Si tratta di una lacuna grave, che rischia di inficiare la messa a terra delle azioni previste nel presente Disegno di Legge soprattutto considerando che le Province esercitano funzioni fondamentali, tutte competenze strettamente connesse alle esigenze delle isole minori.

In particolare, appare opportuno prevedere un coinvolgimento delle Province:

- nella definizione degli interventi strategici e dei programmi territoriali integrati;
- nella pianificazione infrastrutturale e della mobilità;
- nel coordinamento tra territori costieri e insulari;
- nei processi di raccordo tra Comuni, Regioni e amministrazioni centrali.

Particolare attenzione merita inoltre il tema della pianificazione territoriale. In questo senso, il richiamo al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) assume una valenza strategica. Il PTCP rappresenta infatti lo strumento di area vasta attraverso cui è possibile integrare le politiche ambientali, infrastrutturali, paesaggistiche e della mobilità, garantendo coerenza tra le esigenze delle isole minori e quelle dei territori costieri di riferimento.

È, quindi, necessario introdurre nel testo normativo un esplicito riferimento al ruolo delle Province nella pianificazione territoriale e nella definizione degli strumenti di coordinamento strategico, anche al fine di evitare sovrapposizioni e dispersioni di competenze.

Analoga osservazione riguarda l'articolo 4 relativo alla composizione del Comitato istituzionale. Pur essendo prevista la partecipazione di numerosi Ministeri, delle Regioni e dei Comuni interessati, non viene riconosciuta alcuna rappresentanza alle Province.

Si propone pertanto di integrare la composizione del Comitato prevedendo la presenza di rappresentanti designati dall'UPI, al fine di garantire una governance realmente multilivello e coerente con il principio di leale collaborazione istituzionale.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il principio di sussidiarietà richiamato dal disegno di legge. La piena attuazione di tale principio richiede infatti il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali che esercitano funzioni territoriali strategiche. Le Province, soprattutto nei territori caratterizzati da forte frammentazione geografica e da complessità infrastrutturale, costituiscono un livello amministrativo essenziale per assicurare continuità nella programmazione e capacità tecnica nella realizzazione degli interventi.

Questo risulta particolarmente necessario in contesti come quello delle isole minori, caratterizzati dalla presenza di Comuni di dimensioni ridotte o molto ridotte, spesso del tutto sprovvisti di strutture tecniche adeguate. Tali enti necessitano pertanto del supporto tecnico delle Province per l'intera gestione del ciclo degli appalti, dalla progettazione alle attività svolte tramite la SUA.

In conclusione, il Disegno di Legge rappresenta un'importante opportunità per definire una politica nazionale strutturata per le isole minori, fondata su programmazione, sviluppo sostenibile e coesione territoriale. Affinché tale obiettivo possa essere pienamente raggiunto, appare però necessario rafforzare il ruolo delle Province sia nella governance istituzionale sia nei processi di pianificazione e attuazione degli interventi, valorizzandone le competenze di area vasta e la funzione di raccordo tra i diversi livelli di governo del territorio.